



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Numero Registro Generale 38

ORDINANZE DEL SINDACO

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI 2019

IL SINDACO

In qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della L. 225 del 24-02-1992 e ss.mm.;

PREMESSO CHE :

- la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- la Regione Lazio – Agenzia Regionale di Protezione Civile con nota avente ad oggetto “Campagna Antincendio Boschivo – anno 2019” acquisita con prot. n.6755 del 15/05/2019, ha confermato per l'anno corrente il periodo di massimo rischio di incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2019;

ACCERTATO che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive possono essere causa predominante di incendi;

VISTO l'art. 12 del D.Lgs. n.1/2018 recante il “ Codice della Protezione Civile” nel quale pone a carico del Sindaco *“l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile....”*;

VISTI:

- il D.Lgs. del 2 gennaio 2018, n.1, “*Codice della Protezione Civile*”;
- la Legge 21 novembre 2006, n. 353, “*Legge Quadro in materia di incendi boschivi*” e ss.mm.ii;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “*Norme in materia ambientale*”;
- la Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 e ss.mm.ii, “*Norme in materia di gestione delle Risorse Forestali*”;
- la Legge Regionale 26 febbraio 2014, n.2, “*Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile*”;
- il Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7 rubricato “*Regolamento di attuazione dell'art. n. 36 della Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39*”;
- gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale;
- gli artt. 192, 255, 256, 256 bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

- gli artt. 14 e 29 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- la precedente O.S. n. 118/14 " Art. 182 comma 6 bis- D.lgs. n. 152/06, introdotto dall'art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014. Regolamentazione per l'accensione di fuochi nei campi e terreni coltivati nel Comune di Galliciano nel Lazio";

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi;

ORDINA

Durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre 2019, stabilito di "grave pericolosità" a rischio di incendio boschivo:

1) È fatto divieto, in prossimità dei boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio di Galliciano nel Lazio ed in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo:

- Accendere fuochi di ogni genere;
- Far brillare mine o usare esplosivi;
- Aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- Esercizio attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici salva fatta l'autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti;
- Fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- Usare apparecchi a fiamma libera o lettrici che producono faville;
- Compiere ogni operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo d'innesco.
- Mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino alle abitazioni e fabbricati.

2) I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità pubblica e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

3) La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà e comunque del centro abitato, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00;

4) I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio

per un raggio non inferiore a mt. 10,00;

5) I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare i mezzi agricoli, hanno l'obbligo, durante l'uso, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un idoneo dispositivo parascintille;

6) I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione infestante, di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

SANZIONI

- Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da € 168,00 a € 674,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada ss.mm.;

- Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 30 Settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a €. 1.032,00 e non superiore ad €. 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353/21-11-2000 e ss.mm.. a carico degli inadempimenti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

- Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi previsti, che non rientra nelle sanzioni suddette, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/200.

RICORDA

- CHE ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi e nelle zone urbane o periferiche;
- CHE chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- **COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO TEL. 115;**
- **SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE TEL. 803 555;**
- **REGIONE CARABINIERI FORESTALE DEL LAZIO STAZIONE DI PALESTRINA TEL. 06/6538630;**
- **POLIZIA MUNICIPALE DI GALLICANO NEL LAZIO 06/95460188;**
- **COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI GALLICANO NEL LAZIO TEL. 06/95460094;**

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- Pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- Inserita nel sito ufficiale del Comune;

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

Copia della presente verrà trasmessa alla Prefettura di Roma, alla Questura di Roma, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Tivoli, al Corpo Forestale Stazione di Palestrina, Al Comando Carabinieri di Gallicano nel Lazio, alla Protezione Civile .

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Roma entro 30

giorni dalla pubblicazione all'Albo o entro 60 giorni mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR del Lazio.

Galliciano nel Lazio, 01-06-2019

IL SINDACO
F.TO PIETRO COLAGROSSI
